

TRIBUNALE DI MILANO

AVVISO DI VENDITA

(II asta)

Procedura esecutiva n. **1762/2017 RGE**, promossa da UNICREDIT S.P.A. contro: indicazione omessa ai sensi dell'art. 174 comma 9 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il sottoscritto, Avv. Emanuele Gallizia con studio in Milano, via Cusani 10, delegato alle operazioni di vendita dell'immobile pignorato, nonché custode giudiziario dello stesso, come da ordinanza emessa dal G.E. Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni in data 7 maggio 2018,

AVVISA

DELLA VENDITA SENZA INCANTO degli immobili sotto descritti secondo le seguenti modalita'.

A partire **dal giorno 17/06/19 ore 9,30 fino al giorno 20/06/19 ore 13**, in Milano via Cusani 10, presso lo studio del sottoscritto Avvocato, potranno essere depositate le offerte di acquisto del bene sotto descritto. Ogni offerente, esclusi il debitore e i tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovra' depositare (anche non personalmente) presso lo studio del professionista delegato, una busta chiusa, senza alcuna annotazione all'esterno, contenente:

a) l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni, munita di una marca da bollo da Euro 16,00; l'offerta dovra' inoltre riportare: il numero della procedura e dell'eventuale lotto; la data e l'ora dell'asta; le complete generalita' dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, o unita civilmente ai sensi dell'art. 1 commi da 1 a 35 della L. 76/2016, l'indicazione del regime patrimoniale applicabile alla famiglia o all'unione civile; si precisa che per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale e' necessario che il coniuge o l'unito civilmente partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile; nell'ipotesi di persona convivente di fatto che abbia stipulato un contratto di convivenza e che abbia adottato un regime patrimoniale ai sensi dell'art 1 commi 50 e 53 della L. 76/2016, l'indicazione del regime patrimoniale adottato; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovra' essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare in copia conforme. L'offerente dovra' dichiarare

residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

b) un assegno circolare non trasferibile intestato alla "Proc. Esecutiva n. 1762/2017 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, unitamente ad una fotocopia del medesimo assegno;

c) copia del documento d'identità e del codice fiscale, se persona fisica di cittadinanza italiana o comunitaria, residente o non residente in Italia (il cittadino comunitario non residente in Italia dovrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale); invece, se persona fisica di cittadinanza extracomunitaria:

- se residente in Italia, oltre al documento d'identità ed al codice fiscale, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; in caso di permesso di soggiorno scaduto, ma in fase di rinnovo, dovrà essere documentata la richiesta di rinnovo;

- se non residente in Italia, dovrà essere soddisfatta la condizione di reciprocità e dovrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale.

In caso di offerta presentata in nome e per conto di una società: certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore di tre mesi, dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente, oltre a copia del documento d'identità del legale rappresentante. Per le persone giuridiche non aventi natura di società (associazioni, fondazioni, Onlus, ecc) dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente, oltre alla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e documentazione idonea a dimostrare i relativi poteri rappresentativi.

L'offerta potrà essere formulata a mezzo procuratore che sia iscritto all'ordine degli Avvocati e sia munito di procura speciale notarile avente data non successiva a quella dell'apertura delle buste. Analoghe disposizioni valgono per l'ipotesi in cui l'offerta sia formulata in proprio, ma l'offerente intenda farsi rappresentare per l'apertura delle buste e la successiva eventuale gara tra gli offerenti.

L'offerente dovrà dichiarare di aver preso visione della perizia di stima dell'Esperto e dei suoi allegati.

Il giorno **21 GIUGNO 2019 alle ore 9,30** presso lo studio del sottoscritto Avvocato si procederà all'apertura delle buste e all'esame delle offerte; per tale incumbente sono fin d'ora convocate le parti e gli eventuali offerenti.

Saranno dichiarate inefficaci:

- le offerte pervenute oltre il termine;
- le offerte inferiori al prezzo base e all'offerta minima precisati sotto al punto a);
- le offerte non accompagnate dalla cauzione come precisato sopra.

All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:

- in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al prezzo base sotto indicato si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente; se l'offerta è inferiore al prezzo base sotto indicato in misura non superiore ad un quarto si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;
- in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; allorché sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile sarà aggiudicato all'ultimo offerente. Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta;
- in ogni caso, sia in presenza di un'unica offerta, sia a seguito della gara tra gli offerenti, ove siano state presentate istanze di assegnazione e non sia stata raggiunta un'offerta almeno pari al valore dell'immobile come sopra determinato, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c..

L'aggiudicatario, entro il termine di 120 giorni dall'apertura delle buste, dovrà versare il saldo prezzo nonché gli onorari e le spese di trasferimento, secondo le modalità che verranno comunicate dal professionista delegato dopo l'aggiudicazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- a) le imposte sul trasferimento del bene;
- b) gli oneri di trascrizione e voltura;
- c) la metà del compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DM 15/10/2015 n. 227. Detta metà sarà: pari ad € 500 se l'aggiudicazione avverrà per un prezzo inferiore ad € 100.000; pari ad € 750 se l'aggiudicazione avverrà per un prezzo tra € 100.000 ed € 500.000; pari ad € 1000 se l'aggiudicazione avverrà per un prezzo superiore ad € 500.000. Il predetto compenso a carico dell'aggiudicatario sarà maggiorato del 10% di spese generali, nonché assoggettato a Cassa Previdenza Avvocati (4%) e ed IVA (22%), dedotta ritenuta d'acconto se applicabile.

Gli oneri a carico dell'aggiudicatario saranno calcolati dal professionista delegato entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini dell'art. 1193 c.c., e' stabilito che qualunque somma versata sara' imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; dovra' essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

L'aggiudicatario potra' versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovra' darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

Ai fini del versamento diretto da parte dell'aggiudicatario, il Creditore Fondiario è invitato a depositare in cancelleria e a far pervenire presso lo studio del delegato, prima della data fissata per la vendita, apposita nota dettagliata di precisazione del credito, indicante in maniera chiara e precisa, i criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi e delle spese ai quali si estende la garanzia ipotecaria, nonché le modalità del versamento da parte dell'aggiudicatario, avvertendo che, in difetto di indicazioni in tal senso, il delegato provvederà a far versare sul conto della procedura la differenza dovuta dall'aggiudicatario.

Oggetto della vendita in un solo lotto e' il diritto di piena proprieta' dell'immobile in calce meglio descritto alle seguenti condizioni:

a) PREZZO BASE come determinato dal G.E.: Euro 76.000,00.

L'offerta minima per partecipare alla vendita senza incanto deve essere almeno pari al 75% del prezzo base d'asta, ossia Euro 57.000,00.

Il rilancio minimo sull'offerta più alta dovrà essere pari quantomeno all'importo di € 1.300,00.

b) Condizioni di vendita

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarita' urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitu' attive e passive anche non apparenti. La vendita e' a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennita' o riduzione di prezzo), anche se il prezzo e' stato determinato, a norma dell'art. 568 c.p.c., con un valore assegnato al metro quadrato.

La vendita forzata non e' soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di

qualita', ne' potra' essere revocata per alcun motivo; l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualita' o difformita' della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessita' di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennita' o riduzione del prezzo, essendosi di cio' tenuto conto nella valutazione dei beni.

c) Notizie urbanistiche

L'immobile sara' posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 e sue successive modifiche. L'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985, nonché dell'art. 46 5° comma DPR 380/2001, ed ottenere pertanto i relativi permessi di costruire in sanatoria entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento.

L'immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967 e non sono state eseguite successivamente opere edilizie anche interne richiedenti concessioni o autorizzazioni.

d) Stato occupativo

L'immobile e' LIBERO ed il sottoscritto custode ne detiene le chiavi

e) Restituzione cauzione.

La cauzione verra' restituita ai non aggiudicatari immediatamente dopo l'apertura delle buste o l'eventuale successiva gara.

f) Spese condominiali

A norma dell'art. 63 secondo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile, per il pagamento delle eventuali spese condominiali rimane ferma la responsabilita' dell'aggiudicatario per eventuali contributi arretrati relativi all'anno in corso e a quello precedente l'acquisto. Dalla documentazione in atti risulta che le spese condominiali ordinarie ammontano a circa € 1.900 all'anno ed inoltre vi sono spese straordinarie deliberate per circa € 400 per la quota relativa all'unità immobiliare in vendita.

Inoltre l'esperto Arch Maccarini a pag 6 della propria relazione ha segnalato una situazione di

morosità concernente altri 2-3 condomini.

g) Le informazioni sul regime fiscale a cui e' assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.), come qualsiasi altra informazioni utile, saranno fornite dal professionista delegato.

h) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura).

DESCRIZIONE DEL BENE:

IN COMUNE DI MILANO – PIAZZA BRUZZANO N. 5

Appartamento sito al piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, bagno ed una camera, oltre a cantina al piano cantinato, il tutto di mq commerciali 61, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- **foglio 19 - mappale 167 - subalterno 8**, Piazza Bruzzano n.5, piano T-S1, categoria A/3 classe 3, vani 3, superficie catastale mq 64, superficie totale escluse aree scoperte mq 64, rendita catastale € 454,48.

Confini da nord in senso orario:

appartamento: cortile comune; altra proprietà; parti comuni-scala condominiale; cortile comune;

cantina: corridoio comune; corridoio comune; altra proprietà; altra proprietà.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto

Il sottoscritto Avvocato effettuerà presso il suo studio, sito in Milano, via Cusani 10 tutte le attività che, a norma degli artt. 570 e seguenti nonché 576 e seguenti c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o dal Giudice dell'Esecuzione; ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il suo studio.

Il presente avviso verrà pubblicato:

- sul Portale delle vendite pubbliche, così accessibile <https://pvp.giustizia.it>;
- Corriere della Sera edizione Lombardia e su Leggo Milano;

- sui siti internet www.trovoaste.it e www.legalmente.it;
- mediante affissione all'esterno dell'immobile di un cartello "VENDESI";
- mediante invio di una e-mail all'amministratore del Condominio.

VISITE DELL'IMMOBILE

L'immobile potrà essere visitato previa prenotazione da richiedere attraverso il Portale delle vendite pubbliche (<https://pvp.giustizia.it>); oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo tomgallizia@gmail.com (per urgenze dott. Tommaso Gallizia 393.118.52.09).

SI AVVERTE CHE PER PARTECIPARE ALLE ASTE GIUDIZIARIE NON E' NECESSARIO AVVALERSI DI MEDIATORI ED AGENZIE, LE QUALI NON SONO AUTORIZZATE, IN QUANTO GLI UNICI AUSILIARI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA SONO IL CUSTODE ED IL PROFESSIONISTA DELEGATO.

Milano, il 9 marzo 2019

avv. Emanuele Gallizia